



**FBA**

---

Fondo Banche Assicurazioni

***Avviso 5-2009***

Piani individuali

**1. Attività finanziabili**

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua mediante Piani Individuali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.2. L'Avviso avrà una durata di 10 (dieci) mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

**2. Risorse finanziarie e importo del finanziamento**

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € 5.000.000,00 (cinque milioni di Euro).
- 2.2. Nel caso in cui la richiesta complessiva delle risorse dei Piani ammessi a finanziamento superi la disponibilità economica del presente Avviso, il Fondo si riserva la possibilità di finanziare a scorrimento con ulteriori risorse, previo parere tecnico dei Comitati di Comparto.
- 2.3. L'importo massimo del finanziamento erogabile per ogni singolo Piano Individuale, comprensivo dell'IVA, è di 6.000,00 (sei mila) euro.
- 2.4. Possono essere coinvolte fino ad un massimo di 4 allievi per la stessa attività nelle stesse date.

**3. Accordo sindacale**

- 3.1. Per essere ammissibili a finanziamento, le imprese dovranno presentare un Accordo Sindacale.
- 3.2. Tale Accordo avrà valenza per l'intero Avviso e dovrà essere sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori di riferimento presenti in azienda, appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie

dell'Accordo di costituzione del Fondo. In assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria a livello territoriale.

3.3. L'Accordo deve riportare esplicita indicazione al presente Avviso. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:

- nominativo completo del firmatario;
- denominazione struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
- incarico ricoperto.

3.4. All'interno dell'Accordo deve essere prevista una verifica con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività svolte.

#### **4. I Destinatari delle attività formative**

4.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti; sono ammissibili al finanziamento anche gli apprendisti ed i collaboratori a progetto (art. 19, Legge 2/09).

#### **5. I Soggetti Presentatori**

5.1. Possono presentare i Piani individuali i Datori di lavoro per i propri lavoratori/lavoratrici, purché risultino aderenti al Fondo al momento della presentazione del Piano e fino alla conclusione della rendicontazione.

#### **6. Gli Attuatori**

6.1. Non vi sono vincoli nella scelta dei fornitori della formazione fatti salvi i requisiti professionali e l'efficacia del raggiungimento degli obiettivi formativi condivisi dalle Parti Sociali.

6.2. Non è ammessa la docenza di personale interno all'impresa beneficiaria.

**7. Modalità e termini per la presentazione**

- 7.1. I Piani individuali non sono soggetti alla procedura di presentazione ma esclusivamente alla procedura di rendicontazione.
- 7.2. Affinché i Piani siano ammissibili a finanziamento, Il Soggetto Presentatore, in quanto titolare del Piano, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie, accedendo alla sezione “Presenta un Piano” del sito **www.fondofba.it**, che consentirà al Fondo lo svolgimento delle attività di monitoraggio necessarie per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni riportate nel Regolamento relativo al presente Avviso.
- 7.3. Le attività potranno iniziare dalla data di presentazione dell’Accordo sindacale al Fondo.

**8. Ammissibilità**

- 8.1. Saranno considerati ammissibili a finanziamento solo i Piani accompagnati da un Accordo Sindacale, nel rispetto di quanto indicato al punto 3.

**9. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani**

- 9.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nel Regolamento per la gestione dei Piani Formativi, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

**10. Termine delle attività formative**

- 10.1. Le attività formative dovranno terminare entro 9 mesi dalla data di comunicazione, da parte del Fondo, dell’approvazione dell’Accordo sindacale presentato, pena la revoca o la revisione del finanziamento. Dal termine dei 9 mesi sono esclusi i Master certificati o accreditati per i quali si accetta la effettiva durata del Master.

**11. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento**

- 11.1. L’erogazione dei finanziamenti sarà successiva all’approvazione della rendicontazione presentata.

**12. Aiuti di Stato**

12.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo agli Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, modificato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01.

**13. Informazioni**

13.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: [avviso 509@fondofba.it](mailto:avviso 509@fondofba.it)

**14. Disposizioni finali**

14.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei Piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

**15. Altre informazioni**

15.1. Il presente Avviso è disponibile on-line sul sito istituzionale del Fondo: [www.fondofba.it](http://www.fondofba.it).

15.2. Ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

15.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:

- raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
- gestione dei Piani formativi;
- formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

15.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma, e-mail: [info@fondofba.it](mailto:info@fondofba.it).

Publicato nel sito di FBA il 22 giugno 2009 (Versione 2 del 18 settembre 2009)